



EUROGEO S.n.c.

Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 **BERGAMO** – e-mail: bergamo@eurogeo.net

Tel. +39 035 248689 – Fax +39 035 271216

REL. ZA-01 03/12/2025



Comune di Calvenzano

Piazza Vittorio Emanuele II, 6 – 24040 Calvenzano (BG)



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ai sensi della L. 447/95, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della L.R. 13/2001 e s.m.i.)

Norme Tecniche di Attuazione

Bergamo, dicembre 2025





SOMMARIO

1. PREMESSA.....	2
2. VALORI LIMITE.....	4
2.1 VALORI LIMITE DI EMISSIONE.....	4
2.2 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE ASSOLUTA	4
2.2.1 Fasce di pertinenza stradale	5
2.2.2 Fasce di pertinenza ferroviaria.....	7
2.3 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE	8
2.4 VALORI DI ATTENZIONE.....	9
2.5 VALORI DI QUALITÀ.....	10
3. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	11
3.1 PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI.....	11
3.2 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	11
3.3 PIANI DI CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DEL RUMORE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	13
4. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	15
4.1 CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI.....	16
4.2 ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	17
5. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	20
6. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	22
7. ATTIVITÀ TEMPORANEE	23
8. GESTIONE DEGLI ESPOSTI.....	29
9. CONTROLLI, ORDINANZE E SANZIONI.....	31
9.1 CONTROLLI.....	31
9.2 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	31
9.3 SANZIONI.....	32

ALLEGATI

- ALL. 1: Modulo per esposto per presunto inquinamento acustico



1. PREMESSA

Ai sensi della *Legge Quadro sull'inquinamento acustico* n. 447 del 26 ottobre 1995 (art. 6, comma 1, lett. e) e comma 2) e della *Legge Regionale* n. 13 del 10 agosto 2001 *Norme in materia di inquinamento acustico* (art. 2), il Comune di Calvenzano (BG) approva le presenti Norme Tecniche di Attuazione, parte integrante del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

Secondo la *Legge Quadro* n. 447/95, art. 6, sono di competenza del Comune:

- a. la suddivisione del territorio comunale nelle sei classi acustiche previste secondo i criteri definiti dalla Regione;
- b. il coordinamento e l'eventuale adeguamento dei vari strumenti urbanistici già vigenti alla luce della zonizzazione acustica del territorio;
- c. l'adozione dei piani di risanamento acustico, redatti ai sensi degli artt. 10-11 della L.R. n. 13/2001, nel caso di superamento dei valori di attenzione, individuando i soggetti pubblici o privati cui competono gli interventi;
- d. il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive/sportive/ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e. l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f. la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
- g. i controlli:
 - relativi alle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti inserite nelle domande di licenza o di



autorizzazione all'esercizio (Legge 447/95, art. 8, comma 6,) relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

- h. l'autorizzazione, anche in deroga, ai valori limite di immissione assoluta, per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso e secondo l'art. 8 della L.R. n. 13/2001;
- i. l'adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.



2. VALORI LIMITE

Il D.P.C.M. 14/11/1997 fissa in maniera univoca i valori limite di emissione ed immissione (assoluta e differenziale) e i valori di attenzione e di qualità delle sorgenti sonore, così come definiti dalla normativa vigente.

I valori sono espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (LAeq) riferito al tempo di riferimento (TR) diurno (06:00-22:00) o notturno (22:00-06:00).

2.1 Valori limite di emissione

I valori limite di emissione si riferiscono alla rumorosità emessa dalle singole sorgenti sonore e sono verificati in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.

I valori, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella Tabella B allegata al D.P.C.M. 14/11/1997.

Tabella 1: Valori limite di emissione secondo il D.P.C.M. 14/11/1997 (valori in dBA).

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

2.2 Valori limite di immissione assoluta

I valori limite di immissione assoluta, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, si riferiscono alla rumorosità emessa da tutte le sorgenti sonore presenti nell'area in esame e sono verificati in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.

I valori, distinti per classi di destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997.



Tabella 2: Valori limite di immissione assoluta secondo il D.P.C.M. 14/11/1997 (valori in dBA).

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

I valori limite di immissione assoluta non si applicano all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e alle altre sorgenti sonore definite dalla Legge Quadro n. 447/95, art. 11, comma 1. Internamente alle fasce di pertinenza ogni infrastruttura deve rispettare determinati i limiti individuati dai rispettivi decreti attuativi, quali il D.P.R. 142/04 per il rumore stradale, il D.P.R. 459/98 per il rumore ferroviario e il D.M. 31/10/1997 per il rumore aeroportuale.

2.2.1 FASCE DI PERTINENZA STRADALE

Ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 *Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare*, il Piano di Zonizzazione Acustica di Calvenzano (BG) individua le fasce di pertinenza acustica stradale.

All'interno delle fasce, la cui ampiezza è calcolata a partire dal confine dell'infrastruttura stradale, i valori limite si applicano esclusivamente al rumore prodotto dal traffico veicolare e devono essere verificati ad un metro dalla facciata degli edifici in corrispondenza dei punti di maggior esposizione.

I valori, distinti a seconda che si tratti di un'infrastruttura esistente o di nuova realizzazione (con riferimento all'entrata in vigore del decreto) e in base alla tipologia di strada (secondo il D.lgs. 285/92), sono indicati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al D.P.R. n. 142/04.



Tabella 3: Valori limite di immissione per strade di nuova realizzazione.

Tipo di strada (D.lgs. 285/92)	Fascia di pertinenza acustica stradale	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Recettori	
		Diurno dBA	Notturmo dBA	Diurno dBA	Notturmo dBA
A - Autostrada B - Extraurbana principale C1 - Extraurbana secondaria a carreggiate separate	Fascia unica 250 m	50	40	65	55
C2 - Extraurbana secondaria a carreggiate non separate	Fascia unica 150 m	50	40	65	55
D - Urbana di scorrimento	Fascia unica 100 m	50	40	65	55
E - Urbana di quartiere F - locale	Fascia unica 30 m	Valori limite di immissione assoluta della classe acustica interessata, definiti dalla Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997			

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 4: Valori limite di immissione per strade esistenti e assimilabili
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti).

Tipo di strada (D.lgs. 285/92)	Fascia di pertinenza acustica stradale	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Recettori	
		Diurno dBA	Notturmo dBA	Diurno dBA	Notturmo dBA
A - Autostrada B - Extraurbana principale Ca - Extraurbana secondaria a carreggiate separate	Fascia A 100 m	50	40	70	60
	Fascia B 150 m			65	55
Cb - Extraurbana secondaria a carreggiate non separate	Fascia A 100 m	50	40	70	60
	Fascia B 50 m			65	55
Da - Urbana di scorrimento a carreggiate separate e interquartiere	Fascia unica 100 m	50	40	70	60
Db - Urbana di scorrimento a carreggiate non separate	Fascia unica 100 m	50	40	65	55
E - Urbana di quartiere F - Locale	Fascia unica 30 m	Valori limite di immissione assoluta della classe acustica interessata, definiti dalla Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997			

* per le scuole vale il solo limite diurno



Qualora il raggiungimento dei valori limiti non sia tecnicamente conseguibile, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti, misurati all'interno degli edifici, al centro della stanza a finestre chiuse, con microfono posto ad un'altezza pari a 1,50 metri dal pavimento:

- 35 dBA Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dBA Leq notturno per gli altri recettori;
- 45 dBA Leq diurno per le scuole.

Al di fuori delle fasce di pertinenza stradale, il rumore prodotto dal traffico veicolare, sommato al rumore ambientale di tutte le altre sorgenti presenti, deve rispettare i valori limite di immissione assoluta definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997 (Tabella 2).

2.2.2 FASCE DI PERTINENZA FERROVIARIA

Ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 *Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*, il Piano di Zonizzazione Acustica di Calvenzano (BG) individua le fasce di pertinenza acustica ferroviaria.

All'interno delle fasce, la cui ampiezza è calcolata a partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato dell'infrastruttura, i valori limite si applicano esclusivamente al rumore prodotto dal traffico ferroviario e devono essere verificati ad un metro dalla facciata degli edifici in corrispondenza dei punti di maggior esposizione. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

I valori, distinti a seconda che si tratti di un'infrastruttura esistente o di nuova realizzazione (con riferimento all'entrata in vigore del decreto) e in base alle caratteristiche dell'infrastruttura stessa (velocità di progetto), sono stabiliti dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 459/98.



Tabella 5: Valori limite di immissione per infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

Fascia di pertinenza acustica ferroviaria	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Recettori	
	Diurno dBA	Notturno dBA	Diurno dBA	Notturno dBA
Fascia unica 250 m	50	40	65	55

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 6: Valori limite di immissione per infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h.

Fascia di pertinenza acustica ferroviaria	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Recettori	
	Diurno dBA	Notturno dBA	Diurno dBA	Notturno dBA
Fascia A 100 m	50	40	70	60
Fascia B 150 m			65	55

* per le scuole vale il solo limite diurno

Qualora il raggiungimento dei valori limiti non sia tecnicamente conseguibile, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti, misurati all'interno degli edifici, al centro della stanza a finestre chiuse, con microfono posto ad un'altezza pari a 1,50 metri dal pavimento:

- 35 dBA Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dBA Leq notturno per gli altri recettori;
- 45 dBA Leq diurno per le scuole.

Al di fuori delle fasce di pertinenza ferroviaria, il rumore prodotto dal traffico ferroviario, sommato al rumore ambientale di tutte le altre sorgenti presenti, deve rispettare i valori limite di immissione assoluta definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997 (Tabella 2).

2.3 Valori limite di immissione differenziale

I valori limite di immissione differenziali, determinati come la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello di rumore residuo, si applicano esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi.



I valori limite di immissione differenziali sono pari a 5 dB per il periodo diurno (06:00-22:00) e a 3 dB per il periodo notturno (22:00-06:00).

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, i valori limite di immissione differenziale non si applicano:

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA nel periodo diurno e a 40 dBA nel periodo notturno;
- se il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA nel periodo diurno e a 25 dBA nel periodo notturno;
- nelle aree inserite dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale in classe VI - zone esclusivamente industriali;
- alla rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali (all'interno delle rispettive fasce di pertinenza individuate da appositi decreti attuativi), marittime, autodromi, piste motoristiche di prova, attività sportive di natanti, imbarcazioni di qualsiasi natura e nuove localizzazioni aeroportuali;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamento non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- alla rumorosità prodotta dagli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti, a condizione che siano rispettati i valori assoluti di immissione assoluta per la classe acustica in cui ricadono (art. 3, comma 1, D.M. 11/12/1996).

2.4 Valori di attenzione

I valori di attenzione rappresentano il valore di immissione assoluta che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", sono pari a:

- se riferiti a un'ora, i valori di immissione assoluta aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;



- se relativi ai tempi di riferimento, i valori di immissione assoluta.

Tabella 7: Valori di attenzione secondo il D.P.C.M. 14/11/1997 (valori in dBA).

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti a un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

I valori di attenzione non si applicano all'interno delle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime.

2.5 Valori di qualità

I valori di qualità corrispondono ai valori da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie o le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Sono pari ai valori di emissione aumentati di 2 dB per le classi dalla I alla V e aumentati di 5 dB per la classe VI, come definito dalla Tabella D allegata al D.P.C.M. 14/11/1997.

Tabella 8: Valori di qualità secondo il D.P.C.M. 14/11/1997 (valori in dBA).

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70



3. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

3.1 Piani di risanamento comunali

Ai sensi della Legge Quadro n. 447/95, art. 7, comma 1, i Comuni provvedono all'adozione di un piano di risanamento acustico, coordinato con il Piano Urbano del Traffico e con programmi di riduzione dell'inquinamento acustico, in caso di:

- superamento di uno dei due dei valori di attenzione (Par. 2.4), ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori relativi ai tempi di riferimento;
- impossibilità di rispettare nelle zone già urbanizzate il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB a causa di preesistenti destinazioni d'uso.

I piani di risanamento comunali, approvati dal Consiglio Comunale, devono contenere:

- a. l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b. l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c. l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d. la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e. le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

In relazione alla L.R. n. 13/2001, gli interventi di risanamento che il Comune vorrà attuare dovranno seguire un ordine di priorità, che vede al primo posto il risanamento di aree particolarmente protette, considerando l'entità del superamento dei limiti in rapporto alla quantità di popolazione interessata. A ciò seguiranno interventi per limitare l'emissione alla sorgente, poi interventi sulla propagazione e infine interventi passivi sugli edifici.

3.2 Piani di risanamento acustico delle imprese

Ai sensi della L.R. n. 13/2001, art. 10, i piani di risanamento acustico delle imprese devono essere presentati al Comune di Calvenzano o ai comuni interessati dalle immissioni sonore prodotte dagli insediamenti produttivi. Le imprese e i titolari di sorgenti



fisse, ubicate sul territorio di Calvenzano (o le cui immissioni sonore siano rilevabili sul territorio comunale), che superano i valori limite stabiliti dalla normativa, sono tenuti al rispetto degli stessi entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica.

Il piano di risanamento acustico presentato dalle imprese deve essere redatto da un Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) in conformità ai criteri stabiliti dalla D.G.R. n. VII/6906 del 16 novembre 2001 *Criteria di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico, articolo 10, comma 1 e comma 2"*.

Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità alla normativa vigente, acquisisce il parere dell'ARPA territorialmente competente e provvede, in caso, a richiedere le integrazioni necessarie.

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi non può essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica, deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al Comune.

I piani di risanamento acustico che le imprese devono presentare al Comune devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- b. l'individuazione dell'impianto con l'indicazione della tipologia di attività e la categoria di appartenenza;
- c. una o più planimetrie dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o dall'infrastruttura produttiva/commerciale per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona interessata a partire dal confine di proprietà;
- d. la classificazione urbanistica definita dal Piano di Governo del Territorio e quella acustica secondo il Piano di Zonizzazione Acustica, con l'indicazione dei valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona. Si devono individuare i valori limite che sono assunti come riferimento per la definizione del piano di risanamento acustico;



- e. la descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature che danno luogo a diffusione di rumore nell'ambiente esterno e/o in ambienti abitativi;
- f. per le sorgenti sonore che hanno effetti nell'ambiente esterno o abitativo, la descrizione delle modalità di funzionamento, rilevanti per la valutazione delle emissioni sonore, con l'indicazione della loro posizione spaziale, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi e la parte di perimetro o confine di proprietà interessata da tali emissioni sonore;
- g. relativamente alle attività o ai cicli tecnologici presenti, elenco delle sorgenti di rumore (attrezzature, impianti, etc.) installati, con l'indicazione dei livelli di rumore per intervalli di breve e media durata prodotti dagli stessi nell'ambiente esterno e/o negli ambienti abitativi, dando le esatte posizioni nelle quali sono stati rilevati i livelli sonori. Occorre indicare quali sono gli impianti o attrezzature, di titolarità dell'impresa, che causano le emissioni ed immissioni sonore superiori ai limiti.

3.3 Piani di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto

Il D.M. 29 novembre 2000 *Criteria per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore* definisce gli obblighi dei gestori, le modalità e i termini di presentazione dei piani di risanamento (art. 2), i criteri di priorità degli interventi (art. 3), gli obiettivi dell'attività di risanamento (art. 4), gli oneri e modalità di risanamento (art. 5) e le attività di controllo (art. 6).

In generale, per ridurre l'inquinamento acustico generato dalle infrastrutture stradali, bisognerebbe attuare interventi orientati a ridurre i flussi di traffico, incentivando ad esempio il passaggio ad automezzi caratterizzati da bassa rumorosità e penalizzando quelli a rumorosità elevata (motocicli, autocarri).

I valori eccessivi di immissione sonora possono essere ridotti mediante l'abbassamento dei limiti di velocità all'interno del centro abitato: una riduzione di 20 km/h orari della velocità può portare a una diminuzione di circa 4-5 dBA. La medesima quantità di decibel si può abbattere in seguito alla realizzazione, ove possibile, di barriere fonoassorbenti. La velocità di transito dei veicoli può essere ridotta anche tramite la realizzazione di rotatorie che rallentino il flusso veicolare, senza costringere i veicoli a soste e ripartenze.



La messa in opera di tali infrastrutture dovrebbe però essere accompagnata da interventi indirizzati a ridurre i flussi di traffico anche nelle strade minori, tramite la creazione di isole pedonali o di aree a traffico limitato.

Una migliore manutenzione delle strade, con la progressiva posa di asfalti fonoassorbenti e una sempre migliore tecnologia degli autoveicoli, porta a sua volta ad una riduzione dell'inquinamento acustico.

Ai sensi della Legge Quadro n. 447/95, art. 10, comma 5, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione (Legge Quadro n. 447/95, art. 11), devono presentare al Comune e alla Regione piani di contenimento e abbattimento del rumore.

Ai sensi della L.R. n. 13/2001, art. 9, le società e gli enti gestori individuano le aree in cui a causa delle emissioni delle infrastrutture si ha il superamento dei valori limite di immissione previsti, determinano il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei suddetti limiti e trasmettono i dati alla Regione e al Comune.

Il Comune, entro sessanta giorni dalla presentazione del piano, può far pervenire alla Regione eventuali osservazioni.

La Giunta regionale può promuovere con le società e gli enti gestori accordi relativi ai tempi per l'attuazione dei piani, all'ordine di priorità degli interventi previsti, alle percentuali di abbattimento da ascrivere a ciascun gestore e alla ripartizione degli oneri dell'attività di risanamento.

Entro sei mesi dalla data di ultimazione degli interventi previsti dal piano, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture provvedono ad eseguire rilevamenti fonometrici per accertare il conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento e trasmettono i dati al Comune e alla Regione, che si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA territorialmente competente.



4. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

La valutazione previsionale di impatto acustico ha l'obiettivo di prevedere gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un'opera e dal suo esercizio e di verificarne il rispetto con i limiti e le prescrizioni esistenti, eventualmente proponendo soluzioni di mitigazione e bonifica acustica. La documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività.

Ai sensi della Legge Quadro n. 447/95, art. 8, comma 1, i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

Ai sensi della Legge Quadro n. 447/95, art. 8, comma 2, i soggetti (pubblici o privati) titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.lgs. 285/92 e successive modifiche;
- c. discoteche;
- d. circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e. impianti sportivi e ricreativi;
- f. ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore.

Le domande per il rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e commerciali e dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere la documentazione di previsione di impatto acustico.



Gli atti relativi all'esercizio di queste attività, che si preveda possano superare i valori limite consentiti, devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune.

La documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, presentata da un Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), deve essere redatta ai sensi della D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313 *Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico* e s.m.i. e deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con assenza (ante operam) e con presenza (post operam) delle opere ed attività. Secondo la D.G.R. di riferimento, gli aspetti tecnici che devono essere oggetto di una specifica valutazione previsionale di impatto acustico sono i seguenti:

- a. la programmazione, l'esecuzione e le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;
- b. la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi e le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;
- c. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali.

Presentata la documentazione di previsione, il Comune acquisisce il parere dell'ARPA territorialmente competente e può prescrivere, in fase di rilascio del Permesso a Costruire o delle SCIA produttive e commerciali, l'adozione di misure utili a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti stabiliti.

4.1 Circoli privati e pubblici esercizi

La D.G.R. 10/01/2014 n. X/1217, aggiornata dalla D.G.R. 04/12/2017 n. X/7477, regola le modalità di redazione della valutazione previsionale di impatto acustico per quanto riguarda i circoli privati e i pubblici esercizi.

La documentazione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il



circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate).

Caso 1
<ul style="list-style-type: none">a) Orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esternoc) Non viene effettuato DJ setd) Non viene effettuata musica dal vivo
Caso 2
<ul style="list-style-type: none">a) Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale, comprese le strutture socio-sanitarie e assistenziali a carattere residenzialeb) Situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale, comprese le strutture socio-sanitarie e assistenziali a carattere residenzialec) Assenza di impianti di diffusione sonora in esternod) Non viene effettuato DJ sete) Non viene effettuata musica dal vivo
Caso 3
<ul style="list-style-type: none">a) Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori nel calcolo) superiore a 100 watt RMS e assenza di subwooferb) Assenza di impianti di diffusione sonora in esternoc) Non viene effettuato DJ setd) Non viene effettuata musica dal vivoe) Assenza di impianti di trattamento aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento aria installato in ambiente esterno o di impianto centralizzato non ad uso esclusivo del pubblico eserciziof) Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 6:00 alle ore 24:00.

I circoli privati e i pubblici esercizi che non ricadono in uno di questi tre casi devono presentare la valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313 da un Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA).

4.2 Attività escluse dalla valutazione di impatto acustico

Quanto stabilito dal D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 *Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle*



imprese in materia di valutazione di impatto acustico, si applica esclusivamente alle categorie di imprese elencate all'art. 2 del D.M. 18/04/2005 n. 19470, ovvero alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese.

Sono escluse dall'obbligo di presentare la valutazione previsionale di impatto acustico le seguenti attività a bassa rumorosità, elencate nell'Allegato B previsto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011.

Tabella 9: Categorie di attività escluse dalla valutazione previsionale di impatto acustico.

1. Attività alberghiere	29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
2. Attività agro-turistiche	30. Lavanderie e stirerie
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)	31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari
4. Attività ricreative	32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci
5. Attività turistiche	33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati
6. Attività sportive (escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco)	34. Laboratori artigianali per la produzione di pane
7. Attività culturali	35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo	36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
9. Palestre	37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
10. Stabilimenti balneari	38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento (senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio)
11. Agenzie di viaggio	39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
12. Sale da gioco	40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
13. Attività di supporto alle imprese	41. Liuteria
14. Call center	42. Laboratori di restauro artistico
15. Attività di intermediazione monetaria	43. Riparazione di beni di consumo
16. Attività di intermediazione finanziaria	44. Ottici
17. Attività di intermediazione immobiliare	45. Fotografi
18. Attività di intermediazione assicurativa	46. Grafici
19. Attività di informatica-software	
20. Attività di informatica-house	
21. Attività di informatica-internet point	
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)	
23. Istituti di bellezza	
24. Estetica	
25. Centro massaggi e solarium	
26. Piercing e tatuaggi	
27. Laboratori veterinari	
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca	



Fanno eccezione l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge n. 447/95.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della Legge n. 447/95, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica, anche per le attività diverse da quelle indicate nell'Allegato B previsto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, è fatto obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della n. 447/95, predisposta da un Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA).



5. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

La valutazione di clima acustico ha lo scopo di accertare se un determinato sito sia idoneo dal punto di vista acustico alla realizzazione di una determinata opera, “sensibile” al rumore. È uno strumento che salvaguarda l’opera in questione e i futuri utilizzatori della stessa, analizzando i livelli di rumore presenti ed eventualmente prescrivendo interventi di mitigazione (barriere acustiche o isolamenti di facciata superiori a quelli definiti dal D.P.C.M. 05/12/1997).

Ai sensi della Legge Quadro n. 447/95, art. 8, comma 3, è obbligatorio redigere la valutazione previsionale del clima acustico nel caso di domanda di realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole di ogni ordine e grado e asili nido;
- ospedali, case e istituti di cura e di riposo, residenze socio-assistenziali e riabilitative;
- parchi pubblici urbani e extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali (compresi piani di recupero, demolizioni e ricostruzioni) prossimi alle opere di cui al comma 2 dell’art. 8 della Legge 447/1995.

La documentazione di valutazione di clima acustico, presentata da un tecnico competente in acustica iscritto all’Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica, deve essere redatta ai sensi della D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313 *Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico* e s.m.i. e deve contenere almeno:

1. la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. Tali livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l’edificio o l’area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza delle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati (scuole ospedali, case di cura ecc.);
2. le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori equivalenti rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell’area interessata dalle diverse sorgenti



presenti nelle aree circostanti. È necessario fornire dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura ARPA territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della costruzione dell'insediamento devono permettere la valutazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilievi fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni concordate e in altre significative, serviranno a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli di rumore presenti;

3. informazioni e dati che descrivano la disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo dello stesso edificio e dei suoi locali, il tipo di uso degli spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici;
4. le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area; se la compatibilità acustica è ottenuta tramite messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
5. la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.



6. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Il rispetto dei requisiti acustici passivi è normato dal D.P.C.M. 05/12/1997 *Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici* e dalla L.R. 13/2001 (art. 7). Il D.P.C.M. fissa i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e degli edifici e dei loro componenti in opera (pareti e solai) e dei servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria) e continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento), per ridurre l'esposizione umana al rumore. Secondo il D.P.C.M. 05/12/1997, art. 2, Tabella A, il rispetto dei requisiti acustici passivi deve essere verificato per le seguenti categorie di edifici:

- residenza o assimilabili (categoria A);
- uffici o assimilabili (categoria B);
- alberghi, pensioni ed attività assimilabili (categoria C);
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili (categoria D);
- attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili (categoria E);
- attività ricreative o di culto e assimilabili (categoria F);
- commerciali o assimilabili (categoria G).

Il rilascio del certificato di agibilità delle categorie di edifici sopra elencate è subordinata al rispetto dei valori limite definiti all'art. 2, Tabella B del D.P.C.M. 05/12/97, delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto risposto dalla normativa vigente.

I progetti relativi a nuove costruzioni e a interventi su edifici esistenti che ne modifichino le destinazioni d'uso e le caratteristiche acustiche devono essere corredati da documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi, redatta da tecnico competente in acustica iscritto all'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica.

Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, illustrando i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.



7. ATTIVITÀ TEMPORANEE

Si definisce attività rumorosa a carattere temporaneo (L.R. 13/2001, art. 8) qualsiasi attività organizzata da un soggetto pubblico o privato che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili e/o che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente ed esclusivamente a tale attività. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Le attività rumorose temporanee, ovvero che prevedono il superamento dei limiti acustici vigenti, possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

Ai sensi della Legge 447/95, art. 6, comma 1, lettera h), il Comune autorizza *“anche in deroga ai valori limite [...] lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.”*

Le aree nelle quali possono essere svolte temporaneamente spettacoli e manifestazioni all'aperto organizzate dall'Amministrazione Comunale, autorizzate alla deroga in via generale, sono indicate sulla planimetria del Piano di Zonizzazione Acustica.

In dettaglio, il Comune di Calvenzano ha individuato le seguenti aree:

1. Piazza Vittorio Emanuele II e piazzale del mercato, dove si svolgono la sagra del paese ed eventi folcloristici;
2. area intorno alla palestra comunale, dove si svolgono tornei all'aperto.

Sono invece soggette ad esplicita domanda di autorizzazione di deroga al Comune di Calvenzano le seguenti attività:

1. cantieri edili, stradali, ferroviari e relative manutenzioni;
2. spettacoli e manifestazioni esercitate da pubblici esercizi o da circoli privati a supporto dell'attività principale autorizzata;
3. manifestazioni sportive effettuate al di fuori degli impianti ad esse dedicati;
4. manifestazioni e intrattenimenti musicali;
5. feste popolari, patronali o politiche, sagre;



6. manifestazioni politiche, religiose e culturali;
7. manifestazioni musicali e teatrali;
8. luna park e circhi;
9. spettacoli temporanei o mobili o comunque all'aperto;
10. altre attività di carattere temporaneo, diverse da quelle sopra indicate.

Le attività di cantiere, di cui al punto 1 dell'elenco sopra riportato, possono essere svolte dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 18:30.

Gli spettacoli e le manifestazioni, di cui ai punti da 2 a 10 dell'elenco sopra riportato, sono consentiti dalla domenica al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 23:00 e il venerdì e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 24:00.

In deroga ai limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica di Calvenzano, il livello massimo di immissione da misurarsi in ambiente esterno ad un metro dalla facciata dell'edificio più esposto non deve superare 70 dBA nel periodo diurno e 65 dBA nel periodo notturno (per i cantieri vale solo il periodo diurno).

La richiesta di autorizzazione in deroga deve essere presentata al servizio comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione principale contestualmente all'istanza per il rilascio di quest'ultima (es. concessione di suolo pubblico, autorizzazione all'esercizio di spettacolo viaggiante, etc.); nel caso in cui non sia prevista un'autorizzazione ulteriore rispetto a quella per l'impatto acustico, il servizio competente per il rilascio dell'autorizzazione in deroga è quello preposto alla tutela dell'ambiente.

La richiesta autorizzazione in deroga deve essere presentata al Comune di Calvenzano almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività che si intende svolgere, con allegata Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA). La domanda deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi del legale rappresentante/titolare della società che richiede la deroga o del responsabile dell'attività;
- descrizione dell'attività che si intende svolgere;



- durata in giorni e ore della giornata in cui si intende svolgere l'attività;
- elenco dettagliato delle apparecchiature/macchinari/impianti/mezzi di trasporto utilizzati, comprensivo dei dati relativi ai livelli sonori dedotti da documentazione tecnica;
- planimetria con l'individuazione dell'area interessata dall'attività e delle sorgenti sonore e la distanza dai recettori più prossimi;
- impatto acustico prodotto al perimetro dell'area di pertinenza dell'attività e ai recettori più prossimi;
- descrizione degli accorgimenti tecnici e delle eventuali misure di mitigazione adottate per limitare il disturbo prodotto dalle emissioni sonore connesse all'attività.

Alla domanda deve essere allegata la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico che deve comprendere, oltre ai dati sopra elencati, anche la descrizione delle attività di preparazione necessarie allo svolgimento dell'attività, che devono essere svolte nel periodo diurno e limitare al minimo il disturbo in particolare verso recettori particolarmente sensibili (es. edifici scolastici).

In caso di rilascio di deroga da parte dell'Amministrazione comunale, l'autorizzazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- prescrizioni/indicazioni già contenute nei regolamenti comunali o nelle Norme Tecniche di Attuazione della classificazione acustica;
- date di inizio e fine della deroga e fasce orarie all'interno delle quali sono autorizzate le attività rumorose;
- eventuali azioni mitigative, rispetto a quelle già individuate dal richiedente della deroga.

L'autorizzazione in deroga, con le relative prescrizioni, è unita o integrata all'autorizzazione principale (se prevista) ed è rilasciata nei termini previsti per quest'ultima; nel caso di esclusiva competenza del servizio preposto alla tutela dell'ambiente, l'autorizzazione in deroga è rilasciata (o espressamente negata) entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.



Per i casi di particolare complessità o qualora lo ritenesse necessario, il Comune può chiedere il parere ad ARPA, informandone il richiedente entro i termini previsti per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è protratto sino all'acquisizione del parere dell'ARPA, e comunque entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il parere non pervenga, la decisione è rimessa al servizio comunale preposto alla tutela dell'ambiente.

I termini sopra indicati si interrompono in caso risulti necessario richiedere integrazioni alla documentazione tecnica allegata all'istanza e riprendono una volta ricevuto quanto richiesto.

L'autorizzazione deve prevedere le eventuali prescrizioni in merito all'attività di autocontrollo presentata dal richiedente. Nei casi in cui sia previsto un Piano di Monitoraggio Ambientale per la componente rumore che includa fonometrie periodiche, l'eventuale richiesta di misure integrative di verifica del rispetto dei limiti di deroga dovrà essere armonizzata con le misure periodiche del PMA già calendarizzate.

Qualora lo ritenesse necessario per la tutela dell'inquinamento acustico, il Comune si riserva la facoltà di effettuare monitoraggi fonometrici durante lo svolgimento dell'attività autorizzata, senza preavviso al richiedente.

Il Comune ha facoltà di negare la deroga in caso di svolgimento contemporaneo o consecutivo di più attività o manifestazioni, soprattutto in zone che necessitano particolare tutela, tra cui le zone di classe 2 o ad esse prossime.

L'autorizzazione di deroga può essere negata nel caso in cui l'attività o la manifestazione possa influire sul regolare svolgimento di attività scolastiche di ogni ordine e grado.

Rimane facoltà del Comune la sospensione delle attività autorizzate che si rivelino particolarmente rumorose o la formulazione di prescrizioni in termini di orari o limiti di rumore più restrittive rispetto a quelle stabilite, specie in caso di attività particolarmente rumorose o di più attività svolte contemporaneamente.

Relativamente ai cantieri edili, stradali e ferroviari, la domanda di autorizzazione in deroga e l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Calvenzano devono essere redatte secondo



quanto riportato nelle *Linee guida per il rilascio di autorizzazioni in deroga da parte delle Amministrazioni comunali per il rumore dei cantieri* (ARPA Lombardia, giugno 2023).

All'interno dei cantieri dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso e adoperare tutte le precauzioni ragionevolmente possibili per ridurre le emissioni sonore, in particolare se le operazioni vengono svolte nei pressi di recettori particolarmente sensibili (edifici scolastici, centro storico, aree cimiteriali, etc.).

Qualora la manifestazione all'aperto o l'operatività del cantiere preveda la necessità di modifiche sull'utilizzo di macchine/impianti e/o orari rispetto a quanto esplicitamente autorizzato, è necessaria una comunicazione preventiva al Comune, al fine di un'eventuale revisione delle condizioni di deroga.

Gli impianti e le attrezzature utilizzate per gli spettacoli e le manifestazioni all'aperto e le macchine di cantiere previste dovranno operare in conformità alle Direttive CE così come recepite dal legislatore nazionale in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 maggio 2000).

Sono esenti dalla presentazione della domanda di autorizzazione in deroga i cantieri edili, stradali e ferroviari attivati per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, etc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di esentare il denunciante dalla presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico nel caso di spettacoli e manifestazioni all'aperto ripetitivi, ossia se la stessa è stata già presentata in un'edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti sonore posizionate nella stessa maniera.

L'atto autorizzativo deve essere conservato sul luogo dove si svolge l'attività ed esibita agli organi di vigilanza preposti al controllo.

Le attività temporanee che producono emissioni di rumore superiori ai limiti di zona previsti e sono prive di autorizzazione alla deroga dagli stessi, ovvero che non rispettano



le condizioni riportate nell'autorizzazione alla deroga, rilasciata in modo specifico o in via generale, sono sanzionate dal Comune secondo quanto previsto dall'art.15 e sono intimare a prendere immediati provvedimenti al fine di rispettare quanto prescritto. In caso di inottemperanza, le attività sono sospese con ordinanza.

Il mancato rispetto dei contenuti della deroga è sanzionato secondo quanto stabilito dalla Legge n. 447/95, art. 10, comma 3 e la sanzione è comminata dall'autorità comunale.



8. GESTIONE DEGLI ESPOSTI

Il procedimento amministrativo da seguire per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, è schematizzato come segue.

1. Il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze tramite un esposto indirizzato al Comune tramite apposito modulo riportato in Allegato 1 alle presenti NTA.
2. Il Comune inoltra una richiesta di intervento al Dipartimento di ARPA Lombardia territorialmente competente, allegando la seguente documentazione:
 - copia dell'esposto presentato;
 - nominativi e indirizzi dei cittadini che presentano l'esposto;
 - copia delle comunicazioni inoltrate ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
 - nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
 - planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con l'indicazione delle sorgenti di rumore e dei recettori;
 - estratto del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale con i luoghi interessati;
 - estratto del Piano di Governo del Territorio, indicante la destinazione urbanistica delle aree in cui sono localizzati i recettori e le sorgenti di rumore;
 - informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
 - informazioni riguardanti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
 - nominativi e indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore.
3. Il personale tecnico dell'ARPA effettua i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa.



4. Il personale tecnico dell'ARPA provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata.
5. Nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica redatto da un Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), indicandone i tempi massimi di realizzazione e di collaudo. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.
6. Al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate, il Comune si incarica di attivare nuovamente l'ARPA, allo scopo di effettuare una nuova serie di fonometrie volte a stabilire l'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti sonore inquinanti.

Per ulteriori dettagli si rimanda al documento *Il controllo del rumore – Linee Guida per la gestione degli esposti* (ARPA Lombardia).

Si rimettono ad ARPA Lombardia eventuali variazioni al procedimento suindicato.



9. CONTROLLI, ORDINANZE E SANZIONI

9.1 Controlli

Secondo la Legge Regionale 13/2001, art. 15, comma 1, le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione vigente, avvalendosi del supporto di ARPA Lombardia, ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 14/08/1999.

Ai sensi dell'art. 14 della Legge 447/95, il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

1. delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
2. della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6 della Legge 447/95, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
3. della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 447/95;
4. della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5 della Legge 447/95;
5. dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 447/95 e delle disposizioni statali e regionali.

Il personale incaricato dei controlli e il personale di ARPA può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente o dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

9.2 Ordinanze contingibili e urgenti

Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/95, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di



contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

9.3 Sanzioni

Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 dalla Legge n. 447/95 e dell'art. 16 della L.R. n. 13/2001.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 20.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione fissati dalla zonizzazione comunale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 a € 10.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione (Legge 447/95, art. 11) e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 20.000.
4. Il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, versato all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.
5. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4 è trasmessa dal Comune alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata da apposita relazione.



6. In deroga a quanto previsto in precedenza, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento e abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente. Il gestore deve indicare tempi di adeguamento, modalità e costi ed è obbligato a impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7% dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.
7. L'obbligo di accantonamento di cui al comma 6 non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, o alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture.
8. In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica, di cui all'art. 10, comma 4, della L.R. 13/2001, è punita con una sanzione amministrativa di una somma da € 258 a € 5.164.

Altre infrazioni rilevabili sono le seguenti:

- a. per la mancata richiesta di autorizzazione per attività temporanea rumorosa: da € 250 a € 1.500;
- b. per il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate nell'Autorizzazione per attività temporanee: da € 250 a € 5.000.

Le sanzioni amministrative verranno applicate dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Municipale, ovvero dal dirigente del settore competente, ai sensi della Legge n. 689 del 24/11/1981 e della Legge Regionale n. 27 del 04/06/1983.



Ai sensi della Legge 689/81, è ammessa l'oblazione con il pagamento in misura ridotta, corrispondente al terzo del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, delle sanzioni previste, entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione. Le somme derivanti dalle sanzioni vengono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 4 della Legge 447/95.

Bergamo, dicembre 2025

Dott. Renato Caldarelli

